

LAVORO E PREVIDENZA

Esonero contributivo per i soggetti iscritti all'Inps: gli ultimi chiarimenti

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI E IL MODELLO 231

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto la **Legge di bilancio 2021** ha previsto un **esonero parziale**, nel **limite massimo individuale di 3.000 euro** su base annua, dal pagamento dei **contributi previdenziali** dovuti dai **lavoratori autonomi** e dai **professionisti** iscritti alle **gestioni previdenziali dell'Inps** e dai **professionisti iscritti alle Casse private**.

Possono beneficiare del **parziale esonero contributivo** i seguenti **soggetti**:

a) **lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e **lavoratori iscritti alla Gestione separata** e che dichiarano redditi ai sensi dell'[articolo 53, comma 1, Tuir](#). Sono compresi i **lavoratori soci di società** e i **professionisti componenti di studio associato**;

b) **professionisti iscritti** agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al **D.Lgs. 509/1994** (a mero titolo esemplificativo: cassa forense, CNPADC – ora CDC, ENPACL) e **D.Lgs. 103/1996** (casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi).

c) **medici, infermieri e altri professionisti e operatori** di cui alla **L. 3/2018**, già **collocati in quiescenza** e **assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19**.

Il presente contributo si concentra sui **soggetti iscritti alle gestioni Inps**.

Esonero contributivo Inps: riferimenti normativi e di prassi

D.M. 17.05.2021

Con il Decreto in esame sono state individuate le **modalità attuative dell'agevolazione in esame**. Sul punto si rinvia al precedente contributo **[“Esonero contributivo e termini di versamento dei contributi: quadro di sintesi”](#)**

[Circolare Inps
124/2021](#)

Con la richiamata circolare sono stati forniti **chiarimenti** in merito all'esonero contributivo previsto a favore dei **soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps**

[Messaggio n. 2909
del 20.08.2021](#)

Con apposito messaggio Inps è stata comunicata la **data a decorrere dalla quale è possibile presentare telematicamente la domanda** di esonero da parte dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps (**25.08.2021**).
Si ricorda che la presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza **entro il 30.09.2021**.

L'esonero è riconosciuto ai soli soggetti con **posizione aziendale Inps attiva alla data del 31.12.2020**; di conseguenza risultano **esclusi** dal beneficio i **soggetti che hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2021**.

Nella **tabella di sintesi** di seguito richiamata si indicano i **requisiti** affinché i lavoratori iscritti all'Inps possano accedere all'esonero contributivo, con **evidenza di alcuni chiarimenti** offerti con la [circolare Inps 124/2021](#).

Requisiti

1. Calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019

Note e chiarimenti

Non devono verificare il rispetto di questo requisito i **soggetti iscritti nel corso dell'anno 2020** e con inizio attività nello stesso anno.

Nessuna ulteriore previsione, ad oggi, è invece riservata ai soggetti che **hanno iniziato l'attività nell'anno 2019**, per i quali, quindi, **la verifica della riduzione del fatturato potrebbe costituire uno "sbarramento" importante**.

Se l'attività è svolta **sia in modo individuale** sia con la **partecipazione a studi/società**, il calo del fatturato va verificato con riferimento all'**attività individuale**.

Se l'attività è svolta **in più studi/società** il requisito deve essere verificato sul codice fiscale dello **studio/società nel quale è esercitata in modo prevalente l'attività**.

Gli **imprenditori agricoli professionali** iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l'attività di **amministratore in società di capitali** sono **esclusi dal beneficio** in quanto il reddito percepito **non si configura come reddito prodotto dall'azienda**.

2. Reddito 2019 da lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro

Il requisito va verificato in capo al **titolare della posizione individuale** e il reddito coincide con quello dichiarato nel **quadro RR, sezione I o II, del Modello Redditi PF 2020** (riferito all'anno 2019), comunque trasmesso entro la data di invio della domanda di esonero.

Gli iscritti alla **Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri** verificano il rispetto del limite facendo riferimento ai **redditi risultanti nel Modello Redditi PF** presentato entro la

3. Possesso della regolarità contributiva

data di presentazione dell'istanza di esonero; assumono rilievo solo i **redditi riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla Gestione**, compresi i redditi derivanti dalle **attività connesse** alle attività agricole.

La regolarità contributiva va verificata attraverso il **Durc**. La regolarità contributiva è **verificata d'ufficio dagli enti concedenti dal 1° novembre 2021**. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai **versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021**.

Fatta eccezione per i medici, infermieri e altri operatori già collocati in quiescenza (la cui disciplina non è analizzata nel presente contributo), sono **esclusi dal beneficio in esame**:

- i **titolari di contratto di lavoro subordinato** (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità). **L'esonero, dunque, non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato;**
- i **titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità** o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno.

Come chiarito nella [circolare Inps 124/2021](#), sono inoltre ritenuti **incompatibili** con l'agevolazione in esame:

- gli **assegni straordinari di accompagnamento alla pensione** erogati dai Fondi di solidarietà (D.Lgs. 148/2015) e l'**assegno di esodo** ([articolo 4 L. 92/2012](#));
- l'**indennizzo per cessazione di attività commerciale** (D.Lgs. 207/1996);
- gli **assegni vitalizi** già erogati dagli enti disciolti **Enpas, Istituto Postelegrafonici e Inadel**;
- le **rendite facoltative**, nonché l'indennità di cui all'[articolo 1, comma 179, L. 232/2016](#) (c.d. **Ape sociale**).

L'esonero parziale, come prima anticipato, **spetta nel limite massimo di 3.000 euro su base annua** per ciascun richiedente; è tuttavia necessario ricordare che **sono previsti specifici limiti di spesa complessivi (1.500 milioni di euro)** superati i quali **l'agevolazione individuale viene ridotta** in proporzione all'importo dell'esonero potenzialmente autorizzabile.

Contributi oggetto di esonero

Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali

L'esonero ha ad oggetto i **contributi sul minimale di competenza del 2021**, con **scadenza entro il 31.12.2021**.

Sono quindi comprese la **I, II e III rata** della tariffazione **2021**, se scadenti entro il 31.12.2021.

Non sono di conseguenza oggetto di esonero:

- le somme con **scadenza di versamento dopo il 31.12.2021,**

- le **somme non di competenza del 2021.**

In merito è già stato evidenziato che, stante la suddetta limitazione, **gli importi oggetto di esonero sono comunque inferiori a 3.000 euro,** essendo le prime tre rate di **importo complessivo pari a 2.877 euro** per gli artigiani e **2.888 euro per i commercianti.**

L'esonero spetta al **titolare della posizione contributiva,** in misura pari alla somma delle contribuzioni oggetto di esonero riconducibili a **ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale Ago e presente nel nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021.**

L'esonero ha ad oggetto i **contributi complessivi dovuti in acconto per l'anno 2021** e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di **Invalità, vecchiaia e superstiti,** sia l'aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la **tutela della maternità, paternità,** assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l'aliquota pari allo 0,26% istituita dalla **normativa relativa all'IsCro).**

Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti è quello indicato all'interno del **quadro RR, sezione II, del modello Redditi PF 2021** (relativo al 2020).

L'esonero ha ad oggetto la **contribuzione annuale tariffata con l'emissione 2021,** di competenza del medesimo anno con scadenza dei versamenti entro il 31.12.2021. Sono pertanto comprese la **I, II e III rata della tariffazione 2021 con scadenza entro il 31.12.2021.**

Soggetti iscritti alla Gestione separata

Soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Si ricorda, da ultimo, che il **riconoscimento pieno dell'accredito** ai fini della **prestazione pensionistica** e non pensionistica è **subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.** Nell'estratto conto contributivo la quota oggetto di esonero sarà dunque esposta con una **specifica nota** per evidenziare che la stessa è **accreditata con riserva di ulteriori attività di verifica.**